



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 147 DEL 01/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA PER
OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ATTIVITA' DI CANTIERE SU VIA
VITTORIO VENETO E SU VIA LEVANTINA (AREA DI INTERSEZIONE CON VIA
VITTORIO VENETO) SINO AL 25/04/2026. SEALIVE SRL.
- CORREZIONE A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Vittorio Veneto è strada a carreggiata singola contraddistinta da un tratto (compreso tra le intersezioni con le vie Levantina e Fiume) a senso unico di circolazione ed un tratto (compreso tra le intersezioni con le vie Fiume e C. scarpa) a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato che sulla sede stradale di via Vittorio Veneto, tratto compreso tra l'intersezione con via Levantina ed il civ. 51 di via Vittorio Veneto, saranno effettuati scavi ed opere di interesse pubblico, finalizzate ad un intervento di rinnovo e riqualificazione dei sottoservizi, delle strutture e della segnaletica ivi presente;

Appreso che i suindicati lavori interesseranno, mediante un intervento di allacciamento, anche i sottoservizi presenti nell'area di intersezione con la via Levantina;

Visto

- il Permesso a costruire prot. gen. 18171 del 13/03/2025 per l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione dei sottoservizi su via Vittorio Veneto;
- il sopralluogo effettuato in data 25/09/2025 congiuntamente a personale degli uffici tecnici e dell'ufficio Viabilità e Traffico di codesta Amministrazione;
- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2025/0073669 del 27/09/202, inoltrata dall'Arch. Busatto Alberto, in qualità di D.L. della ditta Sealive Srl avente sede a San Donà di Piave (VE), Piazza Trevisan civ. 2 con la quale si chiede la modifica della viabilità, con relativa occupazione della carreggiata stradale di via Vittorio Veneto, per esigenze di cantiere sino al 25/04/2025.
- l'ordinanza dirigenziale numero 145 del 01/10/2025 riportante un errore materiale nell'indicazione dell'annualità (2026 in luogo di 2025) in riferimento alle lavorazioni nell'area di intersezione tra le vie Levantina e Vittorio Veneto.

Ritenuto di dover provvedere alla correzione dell'errore materiale riportato nell'ordinanza dirigenziale numero 145 del 01/10/2025 e di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli articoli 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativi articoli del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

[AREA DI INTERSEZIONE VIA LEVANTINA/VIA VITTORIO VENETO]

Disposizioni particolari

Che dalle ore **08:00 del 03/11/2025** alle ore **18:00 del 15/11/2025** la circolazione veicolare su via **Levantina**, in corrispondenza e prossimità dell'area di intersezione con via Vittorio Veneto, possa essere opportunamente regolamentata e **resa a senso unico alternato di marcia** con precedenza per la direttrice veicolare diretta ad ovest.

Per la posa della segnaletica occorrente ed adeguata dovrà farsi riferimento alla Tavola n. 64 del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale segnaletica potrà essere sostituita/integrata, in caso di necessità dovuta ai flussi veicolari ed alle operazioni di cantiere, dall'azione di movieri o dall'installazione di idoneo impianto semaforico.

Durante le operazioni dovrà essere sempre garantito il passaggio di (almeno) una corrente veicolare, con particolare riguardo al costante transito dei mezzi di emergenza e del trasporto pubblico di linea. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ed oggettive ragioni connesse alle necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e comunque non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione al Comando di Polizia Locale di Jesolo affinché possano essere prontamente notiziati i servizi di trasporto, cura ed emergenza. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

Inoltre:

- 1) qualora dal suindicato restringimento consegua una **larghezza di carreggiata inferiore a m. 3,50**, anche al fine di preservare l'agevole transito degli autobus di pubblico trasporto di linea, dovrà essere **vietata la sosta**, con spese e rimozione a carico degli inadempienti, sugli stalli siti in prossimità dell'area di intersezione e tracciati sul margine nord di via Levantina;
- 2) qualora dal suindicato restringimento consegua **l'impossibilità di utilizzo dell'attraversamento pedonale** sito su via Levantina, in prossimità dell'area di intersezione, lo stesso dovrà essere recuperato con nuova realizzazione e tracciamento nelle immediate vicinanze.

Al termine delle operazioni, dovrà procedersi al completo ripristino dello stato dei luoghi.

Durante i lavori si dovranno, inoltre, osservare le disposizioni di carattere generale indicate dopo il successivo punto e si dovrà adottare qualsiasi ulteriore accorgimento ritenuto utile per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

[VIA VITTORIO VENETO]

Disposizioni particolari

Che dalle ore **08:00 del 06/10/2025** alle ore **18:00 del 25/04/2026**

- la **circolazione veicolare e pedonale** su **via Vittorio Veneto**, tratto compreso tra **l'intersezione con via Levantina ed il civ. 51**, possa essere opportunamente regolamentata, vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o a senso alternato, regolata da movieri o da impianto semaforico, segnalata come riservata ai soli residenti, frontisti e domiciliati secondo le fasi e le esigenze di cantiere (e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere) e la **sosta** possa essere vietata, con rimozione forzata dei veicoli a carico degli inadempienti.

- la **circolazione veicolare e pedonale** su **via Vittorio Veneto**, tratto compreso tra **l'intersezione con via Fiume ed il civ. 51**, possa essere opportunamente regolamentata e resa a doppio senso di circolazione. Sul medesimo tratto potrà essere ricavato ed opportunamente delimitato, previo rilascio di valida Concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, uno spazio destinato alle operazioni di carico e scarico dei materiali, nonché ad altri interventi necessari per il compimento delle operazioni programmate. Per il medesimo motivo sullo stesso tratto potrà vietarsi la sosta con rimozione forzata dei veicoli a carico degli inadempienti.

Disposizioni generali

La ditta esecutrice dei lavori avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare:

1. l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" conformi alla Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
 - *l'ente proprietario della strada;*
 - *il numero di ordinanza;*
 - *l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;*
 - *le date di inizio e fine lavori;*
 - *l'indicazione ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere;*
2. la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata ai sensi art. 36 D.P.R. 495/92;
3. l'area delle operazioni (dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.) dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;
4. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;
5. l'eventuale **segnaletica di divieto di sosta** occorrente per definire l'occupazione della sede stradale dovrà essere apposta **almeno 48 ore prima** dell'inizio dell'occupazione. Sulla stessa dovrà essere riportato il numero del presente provvedimento;
6. è fatto obbligo, a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
7. altresì è fatto obbligo a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione.
8. in caso di interruzione della circolazione pedonale, a monte ed a valle dell'area di occupazione dovrà essere installata adeguata segnaletica indicante la deviazione sul lato

opposto della carreggiata o su altro percorso alternativo che dovrà essere, eventualmente, approntato e segnalato.

In ogni caso:

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà pubbliche e private ricomprese all'interno dell'area interessata dai lavori (con particolare riferimento agli accessi carrai e pedonali) nonché ai mezzi in servizio di soccorso o di emergenza. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ragioni e necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

La presente ordinanza annulla e sostituisce precedente ordinanza dirigenziale, n. 145 del 01/10/2025, avente pari oggetto.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin